

Nuova IMU 2020

La nuova imposta decorre dal 1° gennaio 2020.

È disciplinata dalla Legge 160/2019, che ha abolito la IUC nelle componenti IMU e TASI.

CHI DEVE PAGARE LA NUOVA IMU?

IL PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA E' IL POSSESSO DI:

- immobili, esclusa l'abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)
- aree edificabili
- terreni agricoli.
- Beni merci

(Legge 160/2019, art. 1, comma 740)

I SOGGETTI PASSIVI SONO:

- il proprietario
- l'usufruttuario
- l'enfiteuta e il titolare del diritto di superficie (superficiario)
- il titolare del diritto d'uso e di abitazione
- il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto
- il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della **casa familiare**, a seguito di provvedimento di separazione/divorzio
- il concessionario di aree demaniali
- l'amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (portineria) (art.1 comma 768).

(Legge 160/2019, art. 1, comma 740)

BENI CONDOMINIALI

Per i beni condominiali soggetti a Imu, il versamento dell'imposta deve ora essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Dichiarazione IMU 2019 per variazioni intervenute nell'anno 2019 - presentazione entro il 31.12.2020

Dichiarazione IMU 2020 per variazioni intervenute nell'anno 2020- presentazione entro il 30.06.2021

SCADENZE DI VERSAMENTO

Acconto

- entro il **16/06/2020** - Imposta dovuta per il primo semestre con aliquote e detrazioni anno 2019

Saldo

- entro il **16/12/2020** - Conguaglio annuo sulla base delle aliquote che saranno approvate entro il prossimo 31 luglio.

(Legge 160/2019, art. 1, comma 762)

PROGRAMMA PER IL CALCOLO DELL'IMU

Il programma di calcolo riporta le aliquote 2019 per il versamento dell'acconto.

Verrà aggiornato con le aliquote 2020, dopo l'approvazione della relativa delibera che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2020.

Per collegarti al servizio di calcolo Imu consulta in questa pagina la sezione **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**.

Note

È computato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni da cui è composto.

Il giorno nel quale avviene il trasferimento del bene è imputato all'acquirente e l'imposta resta a suo carico nel caso in cui ci sia identità di giorni di possesso fra acquirente e cedente.

(Legge 160/2019, art.1, comma 779)

IMMOBILI D/2

Il Decreto Rilancio ha disposto l'esenzione dell'acconto IMU di giugno per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili di agriturismo, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

I possessori di tali immobili che si trovano nelle condizioni descritte devono presentare la relativa dichiarazione IMU (vedi in questa pagina la sezione **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**) seguendo questi passaggi:

1. barrare la casella esenzione (15)
2. indicare nelle note la dicitura: **esente acconto IMU 2020 D.L. 34/2020**

(D.L. 19 maggio 2020, n. 34)